

(N. 1301)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)
della Camera dei deputati nella seduta del 16 dicembre 1955 (V. Stampato N. 1483)*

d'iniziativa del Deputato COLITTO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 DICEMBRE 1955

Modifica dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 877,
riguardante il carico degli autoveicoli

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I due primi commi sostitutivi, secondo l'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 877, del terzo comma dell'articolo 39 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, sono sostituiti dal seguente:

« Quando l'autoveicolo, o il rimorchio, è munito di gomme pneumatiche tali che il carico

unitario medio trasmesso all'area di appoggio sulla strada sia non superiore a chilogrammi 6,5 per centimetro quadrato, e quando se trattasi di autoveicolo o di rimorchio a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a metri 1, il peso complessivo dell'autoveicolo o del rimorchio può raggiungere:

per l'autoveicolo a due assi . . .	150 quintali
per il rimorchio a due assi . . .	170 quintali
per l'autoveicolo o il rimorchio a tre assi	200 quintali».

Il Presidente della Camera dei deputati
LEONE.